Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione I civile

Sent. 34/23
Cron. 628
Rep. 40
Liq. Contr. 21/23
PU 45-23

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente

Giudice

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata dei beni del debitore

R.G. 45-1/2023

promosso su istanza depositata in data 8 settembre 2023

DA

*****

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice istruttore;

letta la domanda del debitore Sig. volta ad ottenere la liquidazione controllata dei propri beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di sovraindebitamento e in particolare di insolvenza del debitore in quanto le passività scadute e non soddisfatte ammontano a circa €160.000 a fronte di un attivo prontamente liquidabile formato da liquidità sul conto corrente pari a circa €9.400;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

considerato che il reddito mensile che il debitore può trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), per il mantenimento suo e del suo nucleo famigliare sarà stabilito dal Giudice delegato, previa apposita istanza del debitore che contenga l'illustrazione della attuale situazione abitativa e dell'eventuale convivenza con altre persone (figli, coniuge o convivente di fatto, ecc.) nonché dei redditi e dell'occupazione dei conviventi;

visto l'art. 270 CCII;

ritenuto che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni del Sig

2) NOMINA Giudice Delegato i

3) NOMINA Liquidatore il gestore della crisi.

4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

5) **ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino al 12 dicembre 2023 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;**

6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Giudice delegato non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.

7) DISPONE a cura del Liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

8) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

9) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 12 settembre 2023

Il Giudice estensore

TRIBUNALE DI LECCO
18 SET. 2023
DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DAL CANCELLIERE (art.4 DPR 123/2001)

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE